



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Ordinanza n. 43

Anno 2018

Prot. n. 00480/18

**IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
SEZIONI UNITE**

composto da

Franco Frattini - Presidente

Dante D'Alessio

Gabriella Palmieri

Mario Sanino - Componenti

Massimo Zaccheo - Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA COLLEGALE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **50/2018**, presentato congiuntamente, in data 18 luglio 2018, dai **Delegati assembleari effettivi della Lega Nazionale Dilettanti (LND), della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), dell'Associazione Italiana Calciatori (AIC) e della Associazione Italiana Arbitri (AIA-FIGC)**, rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Viglione,

contro

il **Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)**, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti;

e nei confronti

della **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, in persona del Commissario Straordinario *pro tempore*, dott. Roberto Fabbricini, e dei Vice - Commissari, prof. avv. Angelo Clarizia e sig. Alessandro Costacurta;

per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 10 luglio 2018, avente ad oggetto "proroga nomina Commissario Straordinario e Vice Commissari della FIGC"; della decisione della Giunta Nazionale CONI del 12 giugno 2018, mai pubblicata e della quale si è venuti a conoscenza con la delibera oggi impugnata; del provvedimento, qualora esistente, con il quale il Commissario ha ritenuto di non convocare l'Assemblea Federale elettiva, come richiesto, il 18 maggio 2018, da "un numero di delegati rappresentanti un terzo dei voti assembleari", nonché per l'accertamento dell'obbligo del Commissario Straordinario della FIGC di provvedere senza indugio alla convocazione della Assemblea elettiva federale, garantendone la celebrazione entro il termine di 20 giorni e, comunque, alla prima data utile.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 31 luglio 2018, limitatamente alla discussione sulla sospensiva, l'avv. Giancarlo Viglione, per i ricorrenti; l'avv. Alberto Angeletti, per il resistente CONI, nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Massimo Zaccheo;

considerato che l'obbligo di adeguare le regole statutarie deriva sia, per alcuni profili, dalla legge n. 8 del 2018 sia, per gli ulteriori aspetti, dalla attuazione dei "Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate";

rilevato che, per quanto riguarda le misure adeguate direttamente scaturenti dalla legge, la gestione commissariale non ha, ad oggi, presentato alcuna proposta concreta e articolata;

rilevato che con nota del 30 luglio 2018 la Presidenza del consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport – ha formulato, in ordine ai richiamati "Principi Fondamentali", numerosi rilievi e segnalato alcune criticità, secondo quanto risulterebbe da note di agenzie stampa, per cui allo stato il

Governo non avrebbe approvato la proposta, rinviando al CONI per l'ulteriore corso concernente eventuali modifiche e comunque chiarimenti sui singoli rilievi;

ritenuto che occorre una ponderazione e adeguata comparazione tra il legittimo interesse dei ricorrenti a che la convocazione ordinaria della Assemblea non sia procrastinata oltre limiti temporali strettamente funzionali alla definizione delle nuove regole, e l'interesse del CONI a che l'Assemblea si celebri auspicabilmente secondo le regole risultanti dall'adeguamento statutario al mutato contesto normativo di riferimento;

ritenuto perciò che si debba rinviare la camera di consiglio ad una data ultima, con abbinamento al giudizio di merito, entro la quale il Collegio ritiene che, considerando entrambi i contrapposti interessi, si possa o speditamente procedere all'adeguamento statutario, avendo il CONI ottenuto a tale data l'approvazione del Governo; ovvero, qualora i tempi procedurali apparissero a tale data ancora incerti, si possa dar prevalenza alla richiesta a termini dell'attuale statuto di procedere al rinnovo delle cariche;

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Sezioni Unite

Rinvia la presente camera di consiglio, con l'abbinamento al merito, per la decisione della istanza cautelare di sospensione della proroga dell'attuale commissariamento al 7 settembre 2018, ore 12.00, affinché, alla luce dei fatti e degli atti di cui a tale momento si avrà conoscenza e prova, una decisione cautelare definitiva sia adottata.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 31 luglio 2018.

Il Presidente
F.to Franco Frattini

Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo

Depositato in Roma, in data 31 luglio 2018.

Il Segretario
F.to Alvio La Face